



Regione Sicilia Città di Milazzo

(Città Metropolitana di Messina)

4° Settore - Ambiente e Territorio



PIANO DI UTILIZZO DELLE AREE DEL DEMANIO MARITTIMO

- P.U.D.M.-

Rielaborazione giusta nota ARTA Area 2 - Demanio Marittimo S.T.A. Messina
prot. n. 48024 del 12.07.2021

ELAB.

D

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

E' punita a norma di legge la
riproduzione anche parziale
e la cessione a terzi senza la
necessaria autorizzazione

I Progettisti

*Dott. Ing. Tommaso La Malfa
Dott. Arch. Carmelo Dragà*

Consulenza specialistica

*STUDIO
Urban Future Organization s.r.l.*

Il Responsabile

Unico del Procedimento
Dott. Ing. Tommaso La Malfa

VISTO:

Il Dirigente

Dott.ssa Andreina Mazzù

L'Assessore ai LL.PP. / URB.

Dott. Ing. Santi Romagnolo

Il Sindaco

Dott. Giuseppe Midili



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Indice

1. INTRODUZIONE	3
1.1 PREMessa	3
1.2 AMBITI DI PROGETTO	4
2. NORME TECNICHE	10
2.1 ARTICOLO 1 – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME	10
2.2 ARTICOLO 2 – ATTI E FUNZIONI AMMINISTRATIVI.....	11
2.3 ARTICOLO 3 – DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI PROGETTUALI NECESSARI AL RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME.....	12
2.4 ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	14
2.5 ARTICOLO 5 – RIMOZIONE OPERE E MESSA IN PRISTINO	15
2.6 ARTICOLO 6 – DISCIPLINA PER TIPOLOGIE DI OPERE ED ATTREZZATURE	16
2.7 ARTICOLO 7 – PARAMETRI E REGOLE GENERALI	18
2.8 ARTICOLO 8 – ACCESSI AL DEMANIO MARITTIMO	19
2.9 ARTICOLO 9 – PULIZIA DEGLI ARENILI	20
2.10ARTICOLO 10 – LAVORI NELL’AREA DEMANIALE.....	21
2.11ARTICOLO 11 – CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI.....	21
2.12ARTICOLO 12 – ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE	22
2.13ARTICOLO 13 – SPECCHI ACQUEI E IMBARCAZIONI.....	23
2.14ARTICOLO 14 – GESTIONE ECOCOMPATIBILE DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE	24
2.15ARTICOLO 15 – EMISSIONI SONORE	24
2.16ARTICOLO 16 – AREE E ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO	25
2.17ARTICOLO 17 – DESTINAZIONI D’USO AMMISSIBILI	25

2.18	ARTICOLO 18 – SPIAGGE LIBERE	26
2.19	ARTICOLO 19 – STABILIMENTI BALNEARI	27
2.20	ARTICOLO 20 – AREE ATTREZZATE PER LA BALNEAZIONE	28
2.21	ARTICOLO 21 – AREE ATTREZZATE PER LE PRATICHE SPORTIVE	29
2.22	ARTICOLO 22 – AREE A VERDE.....	29
2.23	ARTICOLO 23 – AREE ATTREZZATE PER L’ACCESSO DI ANIMALI DI AFFEZIONE	30
2.24	ARTICOLO 24 – PUNTI DI RISTORO ED EDICOLE	31
2.25	ARTICOLO 25 – AREE DI ORMEGGIO, RIMESSAGGIO E NOLEGGIO NATANTI	32
2.26	ARTICOLO 26 – ATTIVITÀ COMMERCIALI – ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE, CIBI PRECOTTI E GENERI DI MONOPOLIO	33
2.27	ARTICOLO 27 – GIOCHI E SPAZI OMBREGGIATI	33
2.28	ARTICOLO 28 – CONCESSIONI DEMANIALI AMMISSIBILI.....	34
2.29	ARTICOLO 29 – NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI	34
2.30	ARTICOLO 30– VIGILANZA E SANZIONI	34
2.31	ARTICOLO 31 – DANNI E RISARCIMENTI	35
2.32	ARTICOLO 32 – NORMA TRANSITORIA E FINALE	35
2.33	ARTICOLO 33 – OBBLIGHI DEI GESTORI ED ATTIVITÀ A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE.	35
2.34	ARTICOLO 34 – NUOVE ATTIVITÀ E STRUTTURE IN AREA PUBBLICA	36



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

1. INTRODUZIONE

1.1 PREMESSA

Il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo (P.U.D.M.) è redatto ai sensi dell'art. 4 della legge regionale n. 15/2005 ed è stato elaborato secondo i criteri stabiliti dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente con D.A. 319/GAB del 05/08/2016, contenente le *Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia* che definisce il Piano di Utilizzo Demanio Marittimo quale *il documento di pianificazione comunale che regola le modalità di utilizzo della fascia costiera demaniale e del litorale marino, sia per finalità pubbliche sia per iniziative connesse ad attività di tipo privatistico, in conformità ai principi definiti dall'Unione Europea ed alla vigente legislazione statale e regionale di settore, nonché in ossequio alle modifiche ed integrazioni apportate con il decreto assessoriale n. 152 dell'11 aprile 2019 e al Testo coordinato "chiarimenti e direttive" disponibile sul sito istituzionale DRA.*

Tale pianificazione delle aree costiere del Comune di Milazzo, è stata redatta in coerenza con la programmazione urbanistica vigente, ovvero secondo il Piano Regolatore Generale approvato, con prescrizioni, dall'Assessore Regionale Territorio ed Ambiente con decreto n. 958/89 del 24.07.1989, integrato con le modifiche introdotte con il decreto dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n. 434 del 09.06.1993.

In attuazione dell'articolo 40 della L.r. 17 marzo 2016, n. 3, con il D.A. 319/GAB del 05/08/2016, sono individuate le aree del demanio marittimo regionale la cui gestione sarà affidata ai comuni costieri dell'isola a seguito dell'approvazione dei relativi *Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime* (PUDM), in attuazione del combinato disposto della l.r. 29 novembre 2005, n. 15 e della l.r. 17 marzo 2016, n. 3 (artt. 39, 40 e 42).

Le aree demaniali marittime che ricadono sotto la giurisdizione delle Autorità Portuali e le aree del demanio marittimo di competenza statale non sono oggetto del trasferimento di funzioni previsto dalla l.r. 3/2016. Restano inoltre nella esclusiva competenza della Regione siciliana – Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente – e non sono pertanto oggetto della pianificazione comunale di settore:

- a) le aree del demanio marittimo regionale date in concessione diretta ai comuni;



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- b) i beni immobili e le relative pertinenze che insistono sul demanio marittimo;
- c) le aree portuali di competenza regionale;
- d) le aree demaniali marittime che ricadono all'interno di parchi e riserve naturali, che restano disciplinate dai regolamenti e dai piani previsti dalla normativa vigente in materia di aree naturali protette.

La gestione delle aree del demanio marittimo regionale attualmente in consegna temporanea ad altre amministrazioni dello Stato e/o Enti pubblici, sarà affidata ai Comuni alla scadenza del periodo di consegna e a seguito della restituzione delle aree utilizzate.

Le nuove concessioni demaniali marittime dovranno rispettare le indicazioni scaturenti dagli elaborati allegati al Piano, dalle presenti Norme Tecniche oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche normative vigenti in materia di sicurezza, igiene, tutela ambientale e paesaggistica, barriere architettoniche, etc..

Il presente Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo, dopo l'approvazione definitiva del competente Assessorato Regionale, resterà in vigore sino all'approvazione di un nuovo Piano.

1.2 AMBITI DI PROGETTO

Nel PUDM sono state individuate sei grandi aree omogenee, che a loro volta sono state suddivise in zone così identificate:

1. Area A1, Fronte Mare Costa Ovest Ponente (FMCOP) estensione linea di costa pari a circa 6,00 Km;
A1 zona 1 _ 2,25 Km circa, confine amministrativo ovest;
A 1 zona 2 _ 2,25 Km circa, area sportiva;
A 1 zona 3 _ 1,50 km circa area naturalistica/verde;
2. Area A2, Fronte Mare Costa Ovest Tono (FMCOT) estensione linea di costa pari a circa 1,50 Km;
3. Area A3, Fronte Mare Capo Milazzo Ovest (FMCMO) estensione linea di costa pari a circa 4,00 Km;
4. Area A4, Fronte Mare Capo Milazzo Est (FMCME) estensione linea di costa pari a circa 5,25 Km;



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

5. Area A5, Fronte Mare Costa Est _ Levante (FMCEL) estensione linea di costa pari a circa 2,00 Km;
6. Area A6, Fronte Mare Costa Nord _ Levante (FMCNL) estensione linea di costa pari a circa 3,40 Km;
A6 zona 1 _ 1,20 Km circa, area portuale;
A6 zona 2 _ 1,20 Km circa, nautica diporto;
A6 zona 3 _ 1,00 km circa area industriale.

All'interno dei suddetti ambiti di progetto sono presenti aree di particolare pregio naturalistico, come l'Area Marina Protetta di Capo Milazzo. In tale area, considerata l'ampia normativa in vigore, il PUDM si adegua integralmente alle prescrizioni dettate dalla zonizzazione e dalla regolamentazione delle attività in vigore nell'A.M.P..

Le varie componenti Aree, Zone e le loro destinazioni d'uso sono state individuate negli elaborati grafici allegati alle presenti norme, con specifici simboli, riportati ed elencati nella Legenda delle destinazioni d'uso, e disciplinate dal presente documento attuativo.

La suddivisione di cui sopra e la relativa classificazione si rende necessaria per l'inserimento dei dati di diversa natura sui Sistemi Informativi Territoriali, attraverso software come il GIS, consentendo l'analisi del territorio e raccogliendo moltissimi dati di diversa natura. Detti sistemi informatici sono utilizzati per la gestione e la pianificazione del territorio, con notevole sviluppo nell'urbanistica, unendo componenti come la topografia a quelle statistiche e di progettazione.

Le norme previste dal piano, per ogni Area e Zona hanno tenuto conto, come detto, della loro specificità e delle loro caratteristiche ambientali consentendo una trattazione omogenea dei luoghi individuati in modo da poter descrivere nel dettaglio le tipologie di attività ed usi consentiti nelle aree demaniali marittime del Comune di Milazzo, la cui delimitazione è riportata graficamente negli elaborati grafici costituenti il presente P.U.D.M..

In seguito a verifica tramite ortofoto e rilievi topografici, è emerso come la linea di costa sia variata negli anni, specialmente lungo la Riviera di Ponente, presentandosi, ad oggi, differente rispetto alla linea di costa attestata dal SID. Tale variazione è riscontrabile in particolar modo procedendo verso l'area denominata "Baia del Tono-Ngonia", individuata nell'Area 2 all'interno degli Elaborati, dove l'erosione della spiaggia ha ridotto l'arenile di diversi mt. Di conseguenza, presentando anche



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

alcune incongruenze con la linea di costa SID, è stata proposta una nuova linea di costa aggiornata allo stato attuale e verificata tramite rilievo e confronto con ortofoto. Tale variazione è stata messa in evidenza sia nella compilazione degli *shapefiles* ("*F206_LineaCostaSID.shp*" e "*F206_LineaCostaRev.shp*") sia attraverso l'Elaborato grafico I: "Proposta di revisione della linea di costa".

Di seguito gli elaborati allegati al presente Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo del Comune di Milazzo:

A. Cartografia dello stato di fatto scala 1: 10.000

- A1(1.1) - C Area 1_zona 1 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base catastale
- A1(1.1) Area 1_zona 1 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A1(1.2) - C Area 1_zona 1 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base catastale
- A1(1.2) Area 1_zona 1 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A1(2.1) - C Area 1_zona 2 (tratto 3) scala 1: 1.000 su base catastale
- A1(2.1) Area 1_zona 2 (tratto 3) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A1(2.2) - C Area 1_zona 2 (tratto 4) scala 1: 1.000 su base catastale
- A1(2.2) Area 1_zona 2 (tratto 4) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A1(3) - C Area 1_zona 3 (tratto 5) scala 1: 1.000 su base catastale
- A1(3) Area 1_zona 3 (tratto 5) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A2 - C Area 2 scala 1: 1.000 su base catastale
- A2 Area 2 scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A3(1) - C Area 3 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base catastale
- A3(1) Area 3 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A3(2) - C Area 3_zona 2 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base catastale
- A3(2) Area 3 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A3(3) - C Area 3 (tratto 3) scala 1: 1.000 su base catastale
- A3(3) Area 3 (tratto 3) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A4(1) - C Area 4 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base catastale
- A4(1) Area 4 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A4(2) - C Area 4 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base catastale
- A4(2) - C Area 4 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- A4(3) - C Area 4 (tratto 3) scala 1: 1.000 su base catastale
- A4(3) - C Area 4 (tratto 3) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A5 - C Area 5 scala 1: 1.000 su base catastale
- A5 Area 5 scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A6(1.1) - C Area 6_zona 1 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base catastale
- A6(1.1) Area 6_zona 1 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A6(1.2) - C Area 6_zona 1 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base catastale
- A6(1.2) Area 6_zona 1 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A6(2) - C Area 6_zona 2 scala 1: 1.000 su base catastale
- A6(2) Area 6_zona 2 scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- A6(3) - C Area 6_zona 3 scala 1: 1.000 su base catastale
- A6(3) Area 6_zona 3 scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B. Cartografia delle previsioni scala 1: 10.000**
- Allegato 1 Tabella dei lotti in concessione e in previsione (Ponente)
- Allegato 2 Tabella dei lotti in concessione e in previsione (Levante e Capo Milazzo)
- B1(1.1) - C Area 1_zona 1 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base catastale
- B1(1.1) Area 1_zona 1 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B1(1.2) - C Area 1_zona 1 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base catastale
- B1(1.2) Area 1_zona 1 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B1(2.1) - C Area 1_zona 2 (tratto 3) scala 1: 1.000 su base catastale
- B1(2.1) Area 1_zona 2 (tratto 3) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B1(2.2) - C Area 1_zona 2 (tratto 4) scala 1: 1.000 su base catastale
- B1(2.2) Area 1_zona 2 (tratto 4) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B1(3) - C Area 1_zona 3 (tratto 5) scala 1: 1.000 su base catastale
- B1(3) Area 1_zona 3 (tratto 5) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B2 - C Area 2 scala 1: 1.000 su base catastale
- B2 Area 2 scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B3(1) - C Area 3 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base catastale
- B3(1) Area 3 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B3(2) - C Area 3 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base catastale



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- B3(2) Area 3 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B3(3) - C Area 3 (tratto 3) scala 1:1.000 su base catastale
- B3(3) Area 3 (tratto 3) scala 1:1.000 su base aerofotogrammetrica
- B4(1) - C Area 4 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base catastale
- B4(1) Area 4 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B4(2) - C Area 4 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base catastale
- B4(2) Area 4 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B4(3) - C Area 4 (tratto 3) scala 1: 1.000 su base catastale
- B4(3) Area 4 (tratto 3) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B5 - C Area 5 scala 1: 1.000 su base catastale
- B5 Area 5 scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B6(1.1) - C Area 6_zona 1 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base catastale
- B6(1.1) Area 6_zona 1 (tratto 1) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B6(1.2) - C Area 6_zona 1 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base catastale
- B6(1.2) Area 6_zona 1 (tratto 2) scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B6(2) - C Area 6_zona 2 scala 1: 1.000 su base catastale
- B6(2) Area 6_zona 2 scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- B6(3) - C Area 6_zona 3 scala 1: 1.000 su base catastale
- B6(3) - C Area 6_zona 3 scala 1: 1.000 su base aerofotogrammetrica
- C. Relazione tecnica illustrativa
- D. Norme tecniche di attuazione
- E. Planimetrie di dettaglio delle strutture previste scala 1: 100
- F. Definizione/legenda delle destinazioni d'uso
- G. Documentazione fotografica, con allegata planimetria indicante punti e direzione di ripresa.
- H. Carta dei vincoli scala 1: 10.000
- I. Proposta di revisione linea di costa;
- CD contenente file fotografici e multimediali delle riviere di ponente e levante



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Elenco Cartografia di Base – formato Shapefile:

PUDM_F206

- PUDM_F206_CartografiadiBase:
 1. F206_AreePortuali.shp;
 2. F206_DividenteDemanialeRev.shp;
 3. F206_DividenteDemanialeSID.shp;
 4. F206_LimiteAmmComunale.shp;
 5. F206_LineaCostaRev.shp;
 6. F206_LineaCostaSID.shp;
 7. F206_Parchi.shp (non popolato in quanto non presente);
 8. F206_RiserveNaturali.shp (non popolato in quanto non presente);
 9. F206_SIC_ZPS.shp;
- PUDM_F206_StrutturaDati:
 1. F206_AreaOmogeneaPudm.shp
 2. F206_ZonaPudm.shp
 3. F206_LottoPudm.shp
 4. F206_ConcessioneEsistentePuntuale.shp
 5. F206_ConcessioneEsistenteAreale.shp
 6. F206_PrimitivaArealePudm.shp
 7. F206_PrimitivaPuntualePudm.shp
 8. F206_PrimitivaLinearePudm.shp

Per quanto non previsto dagli elaborati citati e dalle presenti norme, si farà ricorso al rispetto del vigente strumento urbanistico Comunale, delle normative in vigore in materia di igiene, sicurezza, navigazione, nonché alle ordinanze emesse dagli organi competenti.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. NORME TECNICHE

2.1 ARTICOLO 1 – CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

1. L'Amministrazione, compatibilmente con le esigenze del pubblico uso, può concedere l'occupazione e l'uso ai beni demaniali per periodi di tempo determinati. A seguito delle modifiche introdotte dalla L.r. 9 maggio 2012, n. 26 alla legge regionale 29 novembre 2005 n. 15, la concessione dei beni demaniali marittimi può essere rilasciata, oltre che per servizi pubblici e per servizi e attività portuali e produttive, per l'esercizio delle seguenti attività:
 - a) gestione di stabilimenti balneari;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - e) esercizi commerciali;
 - f) servizi di altra natura e conduzione di strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di utilizzazione.
2. Il rilascio di nuove concessioni demaniali, l'ampliamento e l'autorizzazione all'esecuzione di lavori su quelle esistenti, l'accesso al demanio sono disciplinati dalle presenti norme e, in difetto, dalle prescrizioni derivanti dalla normativa regionale, nonché dal D.A. n. 319/GAB del 05/08/2016 "*Linee guida per la redazione dei piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia*" e dal D.A. 152/GAB dell'11/04/2019 "*Modifiche ed integrazioni al D.A. n. 319/Gab. del 5 agosto 2016 relativo alla Approvazione delle linee guida per la redazione dei Piani di utilizzo delle aree demaniali marittime da parte dei comuni costieri della Sicilia*".
3. Per le norme di sicurezza relative alla balneazione ed alla navigazione si fa riferimento alla relativa normativa di settore nonché alle ordinanze della Capitaneria di Porto competente.
4. Le nuove concessioni demaniali devono rispettare gli indici e i parametri metrici quantitativi e qualitativi di cui alle presenti norme. In base ai commi 1 e 2, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla concessione demaniale in corso di validità rilasciata per le attività stagionali estive. Le



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

autorizzazioni amministrative, le connesse e complementari all'attività balneare hanno validità temporale pari a tutto il periodo della concessione demaniale in essere, qualora non si apportino modifiche alla struttura assentita in concessione.

5. Le superfici e gli specchi acquei ricompresi nel Demanio Marittimo ricadenti nel territorio del Comune di Milazzo sono da considerarsi concedibili nei limiti fissati dal presente Piano.
6. Sono sempre concedibili le superfici necessarie all'adeguamento delle strutture e dei manufatti esistenti in forza di disposizioni settoriali o di legge, che potranno essere inserite come variante al presente Piano.
7. Sono sempre concedibili le superfici necessarie per la manutenzione o rimessa in pristino di: moli, scivoli, muri di contenimento, scogliere e di tutte le strutture che si trovino in diretto contatto con il mare. Le opere dovranno in ogni caso essere già state originariamente autorizzate.

2.2 ARTICOLO 2 – ATTI E FUNZIONI AMMINISTRATIVI

Ai sensi dell'art. 40, comma 1, della L.r. n. 3/2016, dopo l'approvazione dei PUDM, la gestione amministrativa del Demanio Marittimo della Regione, ad esclusione delle aree del demanio marittimo in concessione ai Comuni, dei beni immobili che insistono sulle aree demaniali e delle aree portuali, è attribuita, previa approvazione del piano di cui al comma 1 dell'art. 39 della medesima legge, ai Comuni i quali provvedono *all'espletamento di ogni attività propedeutica al rilascio, modifica e rinnovo dei titoli concessori, nonché alla manutenzione, agli interventi ordinari di recupero ambientale e di disinquinamento delle aree demaniali marittime*. Con riferimento alle funzioni di gestione amministrativa sul demanio marittimo, il Comune di Milazzo provvede tra l'altro:

- a) al rilascio, ed eventualmente alla revoca dell'attività e la realizzazione delle opere. Ai sensi dell'art. 39 comma 1 della L.r. n. 3/2016 i provvedimenti edilizi abilitativi previsti dall'art.1 comma 4 della L.R. 29 novembre 2005 n. 15, sono sostituiti dal nulla osta, valido per tutta la durata delle concessioni demaniali marittime, anche se rinnovate senza modifiche sostanziali;
- b) all'emanazione dei provvedimenti sanzionatori per le opere non autorizzate o in difformità rispetto ai titoli acquisiti;



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- c) all'esercizio dei poteri di vigilanza e polizia amministrativa;
- d) alla pulizia delle spiagge libere, alla dotazione di servizi igienici, di docce, alla sistemazione degli accessi pubblici;
- e) al servizio di vigilanza e salvataggio per le spiagge libere ai sensi della L.r. n. 17/1998.

I concessionari dovranno esplicitamente tenere indenne le pubbliche amministrazioni da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa possa arrivare da parte di chiunque, nonché di rinunciare a qualsiasi indennizzo di qualunque natura e genere anche per danni alle opere autorizzate derivanti da mareggiate, anche di eccezionale violenza, e qualunque altra causa, tranne nel caso in cui venga dichiarato lo "stato di calamità".

2.3 ARTICOLO 3 – DOCUMENTAZIONE ED ELABORATI PROGETTUALI NECESSARI AL RILASCIO E RINNOVO DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

I progetti presentati per il rilascio del provvedimento di cui all'art.2, comma 1, lett. a), o per il rinnovo dei titoli già rilasciati, devono contenere tutti gli elaborati necessari ad individuare le opere in ogni sua parte, pertanto devono essere costituiti almeno dai seguenti elaborati su supporto magnetico, in formato DWG e PDF per le tavole grafiche, PDF per gli altri elaborati.

Dovrà essere presentata la seguente documentazione ed elaborati progettuali:

1. Istanza in bollo a firma del richiedente, con allegato documento di identità dello stesso, in cui viene indicato lo scopo e la durata della concessione.
2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione antimafia (art. 88 co. 4-bis e art. 89 D. Lgs. 159/2011) redatta ai sensi dell'artt. 46 di cui al D.P.R. 28.12.2000 n. 445.
3. Certificati e planimetrie catastali rilasciate dall'Agenzia del Territorio.
4. Relazione tecnico- illustrativa contenente lo scopo e la durata della concessione demaniale, l'ubicazione, l'estensione, i confini delle aree, i riferimenti catastali, la descrizione delle strutture oggetto della concessione distinguendo, ove previste, le diverse destinazioni ed utilizzazione del bene demaniale (posa e noleggio di ombrelloni, locazione di natanti etc...); le modalità di realizzazione, la superficie totale avuta in concessione, la superficie coperta dai manufatti, il tipo di struttura prevista con particolare descrizione degli elementi di fondazione, i materiali ed i colori da utilizzare, l'allaccio alle reti idriche e fognarie, le finalità per cui si



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

intende realizzare la struttura in progetto, in modo da dare l'esatta connotazione dell'insediamento progettato.

5. Relazione con allegato elaborato grafico in adeguata scala, atta a descrivere il sistema di smaltimento dei liquami, dell'adduzione idrica e dell'eventuale riserva.
6. Stralci con individuazione dell'area di intervento: Cartografia Tecnica Regionale (CTR) rapp. 1:5.000, P.R.G., PUDM, Catastale, tutti in adeguata scala di rappresentazione.
7. Planimetria generale rapp. 1:200 o 1:500 con rappresentazione dei seguenti elementi:
 - confini del lotto e perimetro dei manufatti;
 - sagoma dei manufatti quotate con indicazione delle altezze;
 - distanza dalle reti viarie e dalla battigia.
8. Planimetria rapp. 1:200, con l'individuazione dei percorsi di cui alla L. n. 13/89 sull'abbattimento delle barriere architettoniche.
9. Sezione longitudinale e trasversale rapp. 1:200 o 1:500, estese per almeno 25,00 m dall'area richiesta in concessione.
10. Tabella dei dati metrici di progetto riguardante:
 - dimensionamento e indicazione della superficie dell'area richiesta in concessione, con indicazione grafica della stessa, suddivisa in figure geometriche elementari e dei calcoli analitici relativi a ogni figura e al loro totale.
11. Piante dettagliatamente quotate e redatte in rapp. 1:50_1:100, una per ogni livello e una per la copertura, con la rappresentazione dei seguenti elementi:
 - destinazione d'uso delle singole aree e degli ambienti.
 - indicazione della posizione dei sanitari nei servizi igienici e delle strumentazioni nei locali destinati alla ristorazione;
 - dimensione degli ambienti, delle corrispondenti superfici, nonchè del rapporto di aeroilluminazione se dovuto.
12. Prospetti quotati in rapp. 1:50_1:100 generalmente indicati secondo l'esposizione dei simboli cardinali e indicazione dei materiali e dei colori adoperati.
13. Sezioni quotate rapp. 1:50_1:100 con indicazione:
 - Dimensione della luce libera di interna di interpiano;



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- Quota del piano di campagna e dei calpesti;
 - Altezze esterne;
 - Altezza degli elementi di fondazione.
14. Descrizione dei corpi illuminanti esterni ed eventuale verifica illuminotecnica al fine di evitare abbagliamenti e inquinamento luminoso.
 15. Particolari costruttivi in scala opportuna degli accessi e della recinzione dell'area richiesta che non deve costituire barriera visiva;
 16. Immagine foto realistica con la simulazione degli interventi nel contesto.
 17. Copia della concessione demaniale marittima in caso di rinnovo.

2.4 ARTICOLO 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Al concessionario è fatto obbligo:
 - a) di attenersi ad ogni disposizione contenuta nel presente piano, nella concessione stessa, nelle ordinanze sindacali e nelle ordinanze della Capitaneria di porto competente;
 - b) di adempiere agli oneri assunti e di assumere la responsabilità verso il Comune e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della concessione;
 - c) di non cedere ad altri, né in tutto né in parte, né di destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione se non nei modi previsti dalla legge;
 - d) di non indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessa;
 - e) di non recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione nelle aree oggetto della concessione;
 - f) di prevenire mediante appositi accorgimenti tecnici e azioni di sorveglianza, ogni sversamento che possa causare direttamente o indirettamente l'inquinamento del demanio marittimo;
2. Ai sensi della L.r. n. 17/1998 gli esercenti di attività connesse alla balneazione presso le spiagge demaniali devono assicurare la presenza, tra il proprio personale, di almeno due addetti in possesso del brevetto di salvataggio rilasciato dalla Società nazionale di salvamento o dalla FIN - Sezione salvamento.
3. Ai sensi della L. r. 29 novembre 2005, n. 15, le concessioni demaniali sono rilasciate inoltre tenendo conto dei seguenti requisiti:
 - a) gli stabilimenti balneari devono prevedere, ove le condizioni orografiche lo consentano, uno spazio idoneo per essere utilizzato da persone diversamente abili;



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

b) gli spazi utilizzati e quelli limitrofi (per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo in concessione da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale o per le lunghezze previste da eventuali convenzioni stipulate tra l'amministrazione ed i concessionari) non oggetto di altre concessioni, devono essere puliti per tutto l'anno dai concessionari.

4. E' fatto obbligo altresì ai concessionari:

- a) di tutelare tutte le emergenze naturalistiche e ambientali presenti nell'area oggetto della concessione e nelle aree limitrofe; tutte le operazioni gestionali e di intervento devono essere svolte con la minima alterazione degli ecosistemi naturali, evitando l'asportazione e calpestio della vegetazione, il rimodellamento dei suoli e delle dune, ecc. Eventuali concessioni demaniali, anche esistenti, dovranno escludere gli ambiti dunali; sul sistema dunale è comunque fatto divieto di posizionamento dei manufatti, anche a carattere temporaneo, ad eccezione di quelli individuati nel presente piano. Potrà essere fatta prescrizione ai concessionari limitrofi alle zone dunali dell'onere di recinzione e della relativa cartellonistica;
- b) di rimuovere tutti gli elementi di allaccio ai servizi a vista, gli elementi e le attrezzature non saldamente ancorate (antenne, sedie, pedane, ecc.) e qualunque elemento che possa provocare inquinamento e degrado dei luoghi. In caso di eventi calamitosi i concessionari sono responsabili dei danni causati a seguito della mancata osservanza delle disposizioni in oggetto;
- c) di provvedere alla manutenzione delle strutture anche nel periodo invernale.

2.5 ARTICOLO 5 – RIMOZIONE OPERE E MESSA IN PRISTINO

1. Alla scadenza della concessione e/o del titolo edilizio e nei casi di revoca, rinuncia, estinzione e decadenza degli stessi, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, rimuovendo i manufatti impiantati e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato, su semplice intimazione scritta del Comune di Milazzo che sarà notificata all'interessato. In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci nell'albo Pretorio del Comune.
2. Negli stessi casi di cui al comma 1), e nel caso di manufatti effettuati in assenza od in difformità di concessione demaniale o di provvedimento del Comune, tali opere sono considerate abusive.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Le opere abusive di difficile rimozione restano acquisite alla Regione, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà delle Autorità preposte di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale al pristino stato rimettendo le relative spese a carico del concessionario. Durante gli interventi di rimozione e demolizione è necessario provvedere all'immediato asporto delle macerie, evitando la creazione di cumuli e comunque non devono essere danneggiati gli habitat naturali. I lavori dovranno avvenire in presenza di un funzionario pubblico che ne garantisca il rispetto delle disposizioni e la corretta esecuzione.

3. I privati proprietari di tutte le opere effettuate nelle aree appartenenti al Demanio Marittimo (recinzioni, strutture in cemento, muri, pedane, pavimentazioni, strade, serre, ecc.) sono tenuti a dimostrare la regolarità della propria situazione autorizzativa presso gli uffici competenti dell'ARTA. Qualora venga accertato che tali opere sono effettuate in assenza o difformità di concessione demaniale o autorizzazione del comune, i proprietari hanno l'obbligo di rimozione e messa in pristino a propria cura e spese.

2.6 ARTICOLO 6 – DISCIPLINA PER TIPOLOGIE DI OPERE ED ATTREZZATURE

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, gli impianti e le attrezzature si distinguono in:
 - a) Opere permanenti: costruite con il sistema tradizionale in muratura o in cemento armato o con sistema misto o con elementi di prefabbricazione la cui rimozione comporti la distruzione del manufatto.
 - b) Opere inamovibili: sono quelle opere le cui strutture sono realizzate con montaggio di parti elementari leggere (come quelle ad esempio costruite con strutture a scheletro in legno, o con altro materiale leggero, con pannelli amovibili di tamponamento, con copertura leggera smontabile) e che sono fisicamente legate al suolo da impianti. Comprendono docce, wc, vani attrezzati per cucina e bar.
 - c) Attrezzature precarie: sono attrezzature con fondazione limitata e modesta, realizzate con materiali leggeri, di facile sgombrò, e che possono essere rimosse; possono essere utilizzate anche oltre il periodo della stagione balneare. Sono comprese anche le cabine spogliatoio, ripostigli, tettoie, magazzini.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- d) Attrezzature stagionali: sono attrezzature stagionali le attrezzature di modeste dimensioni, necessarie allo svolgimento delle attività turistico ricettiva, aventi carattere di totale rimovibilità, installate solo per il periodo della stagione balneare e sistematicamente rimosse alla fine della stessa. Esse sono identificate in punti d'ombra, ombrelloni e tende parasole "a sbraccio", purché sprovvisti di qualsiasi tipo di chiusura laterale, sedie, sdraio, elementi di modeste dimensioni in legno o P.V.C. posti a secco sulla spiaggia per la formazione dei percorsi pedonali o di modeste aree di sosta pedonale.
2. E' vietata la realizzazione di nuove opere di cui al punto 1.a), fatto salvo quanto previsto dalla normativa e dagli strumenti urbanistici vigenti nelle aree attualmente già edificate.
 3. Le opere di cui ai punti 1.b) e 1.c), sono soggette, oltre che al rilascio della concessione demaniale marittima concedibile nel rispetto delle previsioni del presente piano, alla presentazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività o al rilascio di Permesso di Costruire e, a fine lavori, alla presentazione di Segnalazione Certificata di Agibilità.
 4. Il nulla osta di cui all'art.2, comma 1, lett.a è valido per tutta la durata della concessione demaniale marittima, anche se rinnovata senza modifiche sostanziali. Decade automaticamente in caso di mancata concessione o rinnovo, revoca del titolo concessorio demaniale. Nel caso di modifiche dei manufatti all'interno dei lotti in concessione demaniale marittima, il provvedimento di cui all'art.2, comma 1, lett.a dovrà essere nuovamente richiesto.
 5. Le opere di cui al punto 1.d) sono soggette al rilascio della concessione demaniale marittima, concedibile nel rispetto delle previsioni del presente piano, ma non sono soggette a rilascio del nulla osta di cui all'art.2, comma 1, lett.a; tali opere possono essere realizzate esclusivamente all'interno dell'area oggetto di concessione. Fermo restando l'obbligo di garantire l'accesso al mare da parte di soggetti disabili, ancorché non clienti della struttura, con la predisposizione di idonei percorsi perpendicolari alla battigia, i concessionari o i gestori potranno altresì predisporre, al fine di consentire la mobilità all'interno delle aree in concessione, altri percorsi da realizzarsi in materiale ligneo, da posizionare sulla spiaggia, anche se detti percorsi non risultino riportati nel titolo concessorio. Sono ammessi gli spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle presenti norme, e purché a carattere stagionale. Tutte le opere in questione devono essere rimosse oltre la stagione balneare.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

6. Nel caso in cui l'utilizzazione dell'area in concessione sia resa totalmente impossibile sia per motivi di interesse pubblico, oltre che per cause naturali, i concessionari avranno priorità rispetto ad altre richieste per l'assegnazione di una nuova area in concessione, laddove si rendesse disponibile.
7. Gli impianti e le attrezzature collegati alla rete fognaria o ad impianto con fossa tipo Imhoff, dovranno essere comunque dotati della necessaria autorizzazione allo scarico dei liquami, rilasciata dal competente ufficio comunale.

2.7 ARTICOLO 7 – PARAMETRI E REGOLE GENERALI

Nei lotti in concessione demaniale marittima, oltre ad osservare le disposizioni previste dalle specifiche norme vigenti (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.), devono essere rispettati i seguenti parametri e regole generali:

- a) l'altezza di qualsiasi manufatto o fabbricato non deve superare quella prevista nell'elaborato E ed in ogni caso 4,5 ml. da terra;
- b) l'altezza per le cabine non deve superare quella prevista nell'elaborato E ed in ogni caso 2,70 ml.;
- c) gli scarichi, in assenza di idonea rete fognante, devono essere convogliati in fosse settiche a tenuta, opportunamente dimensionate;
- d) le acque meteoriche devono essere smaltite con sistemi a dispersione;
- e) i manufatti devono avere, in generale, la caratteristica di precarietà e devono essere realizzati con materiali e metodologie che ne consentano, ove prevista, la facile rimozione. Devono essere utilizzati materiali eco-bio-compatibili anche di tipo innovativo, lignei o similari. Non è consentita la costruzione di opere fisse in cemento, se non limitatamente, alle esigenze tecniche di ancoraggio a terra dei manufatti e comunque previo utilizzo di soluzioni facilmente amovibili;
- f) sui manufatti esistenti sono sempre ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria, nonché, nel rispetto delle previsioni di legge, la manutenzione straordinaria e il restauro conservativo;
- g) ogni manufatto può essere colorato con un massimo di due colori;



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- h) negli stabilimenti e nelle aree attrezzate si dovrà porre una segnaletica, senza opere di fondazione, indicante l'ingresso, l'uscita, il nome ed il confine della concessione;
- i) nelle aree in concessione dovranno essere garantite condizioni di facilità e sicurezza del movimento delle persone, anche attraverso la posa di camminamenti da realizzarsi in legno con tavole appoggiate al suolo e collegate fra loro;
- j) i concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dell'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta.
- k) sono fatte salve le disposizioni previste dalle altre norme che regolano la materia (sicurezza, igiene, barriere architettoniche, etc.).

Qualsiasi tipo di pubblicità svolta o esposta nei lotti in concessione deve essere autorizzata e conforme al vigente Regolamento e Piano Generale degli Impianti Pubblicitari e degli Impianti per le Pubbliche Affissioni del Comune.

2.8 ARTICOLO 8 – ACCESSI AL DEMANIO MARITTIMO

1. Ai fini del libero transito dovrà essere lasciato un passaggio non inferiore a ml. 1,5 dal ciglio dei terreni elevati sul mare, mentre sull'arenile o sulle scogliere basse dovrà essere lasciata libera una fascia misurata dalla battigia media per la profondità minima di 5,00 ml.. In tale fascia non sono consentite installazioni di alcun tipo né la disposizione di ombrelloni o sedie sdraio o qualsiasi attrezzatura anche se precaria.

E' comunque vietata qualsiasi attività o comportamento che impedisca il transito alle persone ed ai mezzi di servizio e soccorso dalla costa o spiaggia verso il mare e viceversa. E' prevista l'installazione di percorsi pedonali di accesso o di uso pubblico. Detti manufatti rimovibili modulari, aventi una larghezza massima di 300 cm. saranno realizzati con materiali ecocompatibili che rispettino le caratteristiche ambientali e potranno essere rimossi alla fine della stagione estiva.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Tali accessi devono essere assicurati ad intervalli non superiori a 150 ml. l'uno dall'altro.
3. È vietato l'accesso al mare e l'attraversamento degli habitat costieri, al di fuori delle strade e dei luoghi che sono esplicitamente designati a tale funzione, ad ogni mezzo meccanico che non sia di servizio, se non esplicitamente autorizzato. Ad ogni sbocco pubblico, ove questo arrivi nell'area demaniale, va lasciato libero un corridoio di larghezza adeguata e comunque non inferiore a 5,00 ml.
4. Gli accessi alla spiaggia devono essere conformi alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

2.9 ARTICOLO 9 – PULIZIA DEGLI ARENILI

1. Come stabilito dalla L. r. 29 novembre 2005, n. 15 i concessionari sono tenuti a garantire per tutto l'anno la pulizia degli spazi utilizzati e di quelli limitrofi non oggetto di altre concessioni, per una lunghezza pari al fronte mare demaniale marittimo ricevuto in concessione, da entrambi i lati e per tutta la profondità della fascia demaniale interessata. In caso di area interposta fra due concessionari gravati entrambi dall'obbligo della pulizia, ciascun concessionario garantisce la pulizia dell'area adiacente alla propria concessione per una quota-parte che rappresenta il 50% del totale dell'area interposta. I materiali di risulta dovranno essere smaltiti secondo la normativa e le disposizioni vigenti. Non costituiscono rifiuti urbani i materiali organici quali alghe, tronchi ecc. per i quali la raccolta e lo smaltimento restano a carico del concessionario.
2. Nelle spiagge libere su cui non insiste l'obbligo di pulizia a carico dei concessionari di cui al comma precedente, tale operazione viene effettuata a cura del Comune o da altro soggetto autorizzato.
3. Tutte le operazioni di pulizia delle spiagge vanno effettuate manualmente o con l'uso di mezzi meccanici diversi dalle ruspe e meno invasivi, evitando il rimodellamento del suolo o il danneggiamento della vegetazione.
4. Tutti i lotti in concessione dovranno essere dotati di cestini portarifiuti per il conferimento differenziato dei rifiuti urbani e di appositi contenitori per mozziconi di sigarette.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2.10 ARTICOLO 10 – LAVORI NELL'AREA DEMANIALE

1. Le operazioni nell'area demaniale e sugli impianti su di esso insistenti dovranno essere svolti come segue:
 - a) lavori di ristrutturazione dal 15 ottobre al 31 maggio;
 - b) lavori di manutenzione dal 15 ottobre al 31 maggio;
 - c) lavori di pulizia della spiaggia entro il 31 maggio.
2. Tutte le operazioni vanno effettuate manualmente o con l'uso di mezzi meccanici diversi dalle ruspe e meno invasivi. I mezzi meccanici non potranno transitare al di fuori delle strade e dei percorsi autorizzati, salvo accertati motivi e previa autorizzazione.
3. Gli scavi per le strutture di ancoraggio dovranno essere effettuati facendo attenzione a non estendere lateralmente l'area dei lavori oltre lo stretto indispensabile. Le strutture dovranno essere organizzati in modo da minimizzare i consumi di suolo.
4. Durante gli interventi di rimozione e demolizione è necessario provvedere all'immediato asporto delle macerie, evitando la creazione di cumuli e comunque senza danneggiare l'habitat naturale.
5. Per garantire la tutela dell'avifauna nidificante, nelle aree SIC, sono vietati tutti i tipi di lavori edili relativi alla manutenzione straordinaria nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno.

2.11 ARTICOLO 11 – CARATTERISTICHE DEI MANUFATTI

1. Tutti i manufatti, ad eccezione di quelli appartenenti al patrimonio demaniale marittimo, devono essere realizzati con impiego di elementi strutturali di tipo leggero (pannelli in legno e/o con simili caratteristiche, anche di tipo prefabbricato) che abbiano il requisito della amovibilità e quindi dell'ancoraggio temporaneo. Le strutture esistenti dovranno adeguarsi in caso di ristrutturazione o manutenzione straordinaria.
2. Fondazioni: per quanto concerne le modalità di realizzazione, ai fini della salvaguardia degli assetti idrogeologici, occorre che venga impostato ad una quota non inferiore a 30 cm dal livello del suolo e sostenuto da elementi isolati (quali ad esempio pali in legno e tecniche costruttive puntuali similari).
3. Pavimentazioni: per i percorsi pedonali e gli altri spazi di aggregazione si utilizzeranno esclusivamente materiali lignei opportunamente trattati.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Per gli interni si utilizzeranno esclusivamente materiali lignei opportunamente trattati e, per i servizi e laboratori, piastrelle di maiolica o altro tipo di rivestimento impermeabile.

4. Rivestimenti: per esterni si utilizzeranno esclusivamente materiali lignei opportunamente trattati; per interni si utilizzeranno materiali lignei opportunamente trattati e, per i servizi e laboratori, piastrelle di maiolica o altro tipo di rivestimento impermeabile.
5. Manti di copertura: con struttura piana o a falde, si utilizzeranno materiali lignei opportunamente trattati, teli o tegole canadesi.
6. Infissi: in legno massello di essenze dure.
7. Colore e finiture: ogni manufatto potrà essere colorato con un massimo di due colori.

Per le facciate e per i serramenti si utilizzeranno i colori: laccato bianco opaco, legno a vista o bianco a poro aperto; le facciate possono essere distinte in più parti.

Per le coperture sono utilizzabili gli stessi colori delle facciate; per le coperture a tegole canadesi si utilizzeranno i colori e le tonalità del “cotto” e “legno”.

8. Gli impianti tecnologici dei manufatti sull’arenile dovranno essere di tipo precario, ovvero collegati alla rete principale con opere edilizie non a carattere permanente.
9. Gli elementi strutturali e di arredo non fissati devono essere asportati oltre la stagione balneare.
10. Il sistema di illuminazione sarà effettuato limitando i consumi energetici attraverso l’uso di corpi illuminanti di maggiori prestazioni in termini di risparmio energetico.

2.12 ARTICOLO 12 – ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

1. Come stabilito dall’art. 23 della L. n. 104/1992, il rilascio delle concessioni demaniali per gli impianti di balneazione ed i loro rinnovi sono subordinati alla visitabilità degli impianti ai sensi del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 14/06/1989 n. 236, di attuazione della legge 09/01/1989 n. 13, e ss.mm.ii. ed all’effettiva possibilità di accesso a mare a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale. In generale deve essere rispettata la normativa in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche e percettive.
2. I concessionari demaniali devono assicurare l’accessibilità dei propri stabilimenti e l’accesso al mare all’interno delle concessioni alle persone con ridotta o impedita capacità motoria. L’accessibilità deve essere garantita applicando le prescrizioni contenute nel Decreto



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

14/06/1989 n. 23 e ss.mm.ii. Le aree in concessione sono riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 5, punto 5.5. del suddetto D.M. n. 236/1989. Gli stabilimenti balneari devono prevedere inoltre almeno un servizio igienico accessibile a persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale.

3. Un collegamento tra la pubblica via, gli stabilimenti balneari, le spiagge e la battigia, deve essere garantito senza salti di quota e con soluzioni di continuità e opportunamente segnalate. Quando, per qualsiasi motivo, non esiste il collegamento senza barriere con la pubblica via, l'accessibilità deve essere garantita dal singolo concessionario applicando la norma della "visitabilità condizionata" di cui all'art. 5, punto 5.7 del D.M. n. 236/1989.
4. Il Comune assicura l'accesso agli stabilimenti balneari dalla pubblica via, promuove l'accordo con tutti i concessionari che insistono su medesimo tratto omogeneo di litorale, anche attraverso la predisposizione di specifici progetti.

2.13 ARTICOLO 13 – SPECCHI ACQUEI E IMBARCAZIONI

1. Non è ammesso lo stazionamento di imbarcazioni in genere, se non quelle previste per il salvataggio, all'interno o negli specchi acquei prospicienti le strutture per la balneazione, fino ad una distanza all'uopo stabilita dall'Autorità marittima e/o dall'Amministrazione competente.
2. La sosta ed il noleggio di pedalò, canoe, surf, etc. è consentita all'interno di aree c/o porzioni di specchio acque o appositamente delimitate, e le partenze e l'atterraggio devono avvenire tramite corridoi di lancio di adeguate dimensioni.
3. Le corsie di lancio per le imbarcazioni di norma sono consentite in prossimità di concessioni demaniali per lo stazionamento a terra delle imbarcazioni, secondo i criteri stabiliti dalla competente Capitaneria di Porto. L'installazione stagionale di corridoi di lancio per le attività esistenti è ammessa in ragione della effettiva necessità.
4. I prelievi (per gli usi consentiti) di acqua marina sono autorizzati previo rilascio di concessione demaniale marittima.
5. Nei tratti antistanti la costa giudicati idonei e sicuri per la balneazione sono ammesse attrezzature a carattere temporaneo (stagionale) tese alla migliore fruizione della balneazione come piattaforme galleggianti e simili. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2.14 ARTICOLO 14 – GESTIONE ECOCOMPATIBILE DELLE ATTIVITÀ E DELLE STRUTTURE

Il Comune promuove la realizzazione di attività e strutture, pubbliche e private, ecocompatibili al fine di perseguire uno sviluppo sostenibile del turismo che consenta di preservare l'ambiente costiero complessivo. La gestione ecocompatibile viene effettuata attraverso differenti ma, preferibilmente, contestuali interventi.

- a) **risparmio delle risorse idriche:** si realizza intervenendo sugli elementi strutturali e sull'impiantistica idraulica al fine di diminuire i consumi (es. recupero e riutilizzo acque delle docce, utilizzo di frangigetto e riduttori di flusso, rubinetteria ed elettrodomestici a basso consumo idrico, ecc).
- b) **risparmio delle risorse energetiche:** si realizza intervenendo sugli elementi strutturali e sull'impiantistica al fine di migliorare l'efficienza energetica delle strutture (es. installazione di pannelli fotovoltaici negli stabilimenti balneari e negli esercizi commerciali, di lampadine ad alta efficienza, apparecchiature elettriche ed elettroniche con marchi di qualità ambientale e/o Energy Star, ecc.).
- c) **minimizzazione del consumo di suolo:** si realizza attraverso la riduzione al minimo indispensabile delle superfici impermeabili e l'utilizzo di pavimentazioni drenanti (es. prati rasati, ghiaia inerbita, grigliato erboso in plastica e in calcestruzzo, superfici aggregate con acqua, pavimentazioni in calcestruzzo permeabile, ecc.).
- d) **sistemazione a verde:** deve essere effettuata preferibilmente con l'impianto di specie autoctone tipiche delle aree costiere locali.

2.15 ARTICOLO 15 – EMISSIONI SONORE

1. La materia del rilascio della licenza in materia di trattenimenti musicali e/o danzanti rientra nella competenza della Questura, che indica anche gli orari di inizio e fine degli stessi. Il Sindaco ha competenza nella regolamentazione in materia di emissioni sonore e, nelle more dell'adozione di un Regolamento Comunale per la tutela dell'inquinamento acustico, del Piano Comunale di Classificazione Acustica e del Piano di Risanamento acustico, ai sensi della L. n. 447/95, si applicano le disposizioni sulle emissioni sonore stabilite con ordinanze sindacali.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2. Durante la stagione balneare le emissioni sonore con utilizzo di impianti elettroacustici di amplificazione e di diffusione sonora posso essere effettuati, fermo restando il possesso delle autorizzazioni di legge, secondo le seguenti disposizioni.
- a) Le emissioni sonore e le immissioni all'esterno e/o all'interno degli ambienti abitativi devono avvenire nel rispetto dei limiti previsti dalla vigente normativa, anche con l'adozione di limitatori di pressione sonora omologati.
 - b) Le fonti di diffusione e propagazione installate sul demanio marittimo devono essere posizionate in modo ottimale tale da ottenere il massimo abbattimento delle emissioni sonore e in ogni caso devono essere rivolte verso il mare.
 - c) E' vietata la collocazione e/o l'utilizzo di strumenti musicali, di impianti di diffusione sonora e/o di casse acustiche e di ogni altro strumento di riproduzione o diffusione sonora, fuori dai locali dell'esercizio stesso, fatta eccezione per le attività e manifestazioni autorizzate dal Sindaco.

2.16 ARTICOLO 16 – AREE E ZONE DEL DEMANIO MARITTIMO

Come stabilito dal D.A. n. 319/GAB del 05/08/2016, si è suddiviso il demanio marittimo di competenza in aree, zone e lotti, come delimitate in cartografia allegata, individuate in modo da definire i limiti spaziali e lo specifico contesto normativo di riferimento.

2.17 ARTICOLO 17 – DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI

Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, le destinazioni d'uso ammissibili nelle aree del Demanio Marittimo, sono così individuate:

Aree di libera fruizione

Spiagge libere: art. 18

Lotti in concessione

- ✓ Stabilimenti balneari: art. 19
- ✓ Aree attrezzate per la balneazione: art. 20
- ✓ Aree attrezzate per le pratiche sportive: art. 21
- ✓ Aree attrezzature per l'accesso di animali di affezione: art. 23
- ✓ Punti di ristoro ed edicole: art. 24
- ✓ Aree di ormeggio, rimessaggio e noleggio natanti: art. 25



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- ✓ Attività commerciali - esercizi di ristorazione e somministrazione in bevande, cibi precotti e generi di monopolio: art. 26
- ✓ Giochi e spazi ombreggiati: art. 27

2.18 ARTICOLO 18 – SPIAGGE LIBERE

Sulle aree demaniali marittime non oggetto di concessioni è vietato quanto appresso.

- a) Alare e varare unità nautiche di qualsiasi genere, ad eccezione dei natanti da diporto trainati a braccia; per tali mezzi potranno essere utilizzati, per il tempo strettamente necessario al transito, le spiagge libere, i prolungamenti delle vie di accesso al mare non interrotte da giardini, marciapiedi, passeggiate a mare, aiuole e qualsiasi altra opera di urbanizzazione ovvero altri tratti di arenile eventualmente messi a disposizione dai concessionari. Per i natanti a motore, a vela (comprese le tavole a vela) con motore ausiliario l'alaggio ed il varo potranno avvenire utilizzando esclusivamente gli specifici corridoi di lancio. Fanno eccezione, per entrambi i casi, i mezzi nautici di soccorso.
- b) Lasciare unità nautiche in sosta sull'arenile; fanno eccezione le unità destinate alle operazioni di assistenza e salvataggio.
- c) Lasciare incustoditi per lungo tempo o nelle ore serali e notturne, ombrelloni, sedie a sdraio, tende e altre attrezzature comunque denominate; qualunque oggetto o attrezzatura lasciato incustodito sulle spiagge sarà rimosso.
- d) Campeggiare, accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura.
- e) Praticare qualsiasi gioco od esercizio sportivo (calcio, tennis da spiaggia, pallavolo, basket, bocce, ecc..) se può derivarne danno o molestia alle persone, turbativa alla pubblica quiete nonché nocumento all'igiene dei luoghi. In questi casi detti giochi dovranno essere praticati esclusivamente nelle zone appositamente attrezzate dai concessionari e/o autorizzate dal Comune. Detto divieto è da intendersi esteso anche alle zone di mare frequentate dai bagnanti.
- f) Durante la stagione balneare, condurre o far permanere in acqua e sugli arenili ed assimilabili, qualsiasi animale anche se munito di regolare museruola e/o guinzaglio, al di fuori delle zone opportunamente individuate nell'annuale ordinanza sindacale di balneazione. Sono esclusi dal divieto i cani guida per i non vedenti e cani brevettati da salvataggio al guinzaglio.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L'addestramento di questi ultimi non può essere effettuato sulle spiagge nel corso della stagione balneare.

- g) Tenere il volume dei dispositivi a diffusione sonora in genere, ad un livello tale da costituire disturbo per la quiete pubblica.
- h) Abbandonare in mare e sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere.
- i) Distendere o tinteggiare reti.
- j) Introdurre ed usare bombole di gas o altre sostanze infiammabili senza l'autorizzazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
- k) Effettuare pubblicità sia sulle spiagge anche mediante distribuzione e/o lancio di manifestini ovvero altro materiale;

Lo svolgimento dell'attività di balneazione resta subordinato alle ordinanze degli Enti competenti.

2.19 ARTICOLO 19 – STABILIMENTI BALNEARI

Parti del demanio marittimo, dove possono essere rilasciate concessioni ad enti pubblici o a privati che forniscono, a richiesta e dietro corrispettivo, servizi legati alla balneazione.

La superficie da assentire per gli stabilimenti balneari, individuata nei lotti presenti nelle planimetrie di progetto allegate al presente P.U.D.M. del Comune di Milazzo, non dovrà essere inferiore a 150 mq. e superiore a 5.000 mq. La superficie da assentire in concessione per gli stabilimenti balneari sarà quella scaturente dalla individuazione dei diversi lotti nelle planimetrie del presente P.U.D.M.. Detta superficie in concessione sarà comprensiva di eventuali strutture preesistenti regolarmente assentite o regolarizzate.

1. Gli stabilimenti balneari devono uniformarsi ad alcuni *standard* minimi in materia di servizi e attrezzature:
 - servizi igienici per i bagnanti, per un minimo di 3 unità, di cui 1 per disabili;
 - cabine spogliatoio, per un minimo pari al 5% dei punti ombra (ombrelloni);
 - docce al coperto per un minimo di 2 unità;
 - docce all'aperto, per un minimo di 4 unità, ad acqua fredda e senza possibilità di uso di saponi;



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- servizi per la sicurezza della balneazione; locale di primo soccorso; deposito per attrezzature; locale tecnico; una passerella principale in doghe di legno appoggiata al suolo e collegate fra loro; percorsi per disabili;
 - servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.
2. Sono ammesse anche attività e attrezzature complementari alla balneazione (quali bar, ristorante, giochi, attrezzature sportive, etc.).
 3. La superficie da assentire in concessione non può eccedere quella scaturente dagli elaborati grafici allegati e quella coperta non può essere superiore al 20% della superficie assentita, al netto delle aree da lasciare ad uso pubblico gratuito nei casi previsti dall'art. 2 punto 1 bis di cui all'allegato "A" al Decreto n. 152/Gab dell'11/04/2019.
 4. Al fine di non costituire barriere visive le strutture devono essere disposte in modo ortogonale alla linea di costa e non possono, in linea di massima, superare il 30% del fronte concessorio.

2.20 ARTICOLO 20 – AREE ATTREZZATE PER LA BALNEAZIONE

Parti del demanio marittimo dove è possibile rilasciare concessioni ad ente pubblico o a privato che, a richiesta e dietro corrispettivo, eroga servizi legati alla balneazione come di seguito definiti.

La superficie da assentire in concessione per le aree attrezzate per la balneazione sarà quella scaturente dalla individuazione dei diversi lotti nelle planimetrie del presente P.U.D.M..

La superficie di ciascun lotto destinato ad area attrezzata per la balneazione, individuata nei lotti presenti nelle planimetrie di progetto allegate al presente P.U.D.M. del Comune di Milazzo, non dovrà essere inferiore a 150 mq e superiore a 5.000 mq.

La superficie coperta da strutture, comunque precarie stagionali e rimovibili, realizzate con l'utilizzo di materiali naturali ecocompatibili e riciclabili, non può essere superiore al 5% della superficie assentita in concessione comprensiva di eventuali strutture preesistenti regolarmente assentite o regolarizzate.

1. Le aree attrezzate per la balneazione devono prevedere i seguenti servizi minimi e attrezzature:
 - Cabine e/o spogliatoi collettivi, per un massimo di 8 unità;
 - servizi igienici pubblici, per un minimo di tre unità, di cui uno per disabili;
 - magazzino;



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- docce all'aperto, di cui almeno una con interruzione automatica dell'erogazione dell'acqua;
- servizi per la sicurezza della balneazione;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. Sono ammessi punti di ristoro e relativi spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.

2.21 ARTICOLO 21 – AREE ATTREZZATE PER LE PRATICHE SPORTIVE

Parti del territorio demaniale marittimo dove possono essere rilasciate concessioni per la pratica di attività sportive, ad ente pubblico o a privato, a richiesta e dietro corrispettivo.

E' ammesso il noleggio delle attrezzature necessarie e lo svolgimento di attività tese all'insegnamento e alla pratica di vela, windsurf, canoe, pattini e similari.

1. Le aree attrezzate per pratiche sportive devono uniformarsi ai seguenti *standard* minimi in materie di servizi ed attrezzature:
 - a) servizi igienici per gli utenti, per un minimo di tre unità, di cui uno per disabili;
 - b) cabine spogliatoi e doccia collettivi per un massimo di 4 unità;
 - c) rimessa o magazzino;
 - d) punto di primo soccorso;
 - e) servizi per la raccolta differenziata di rifiuti.
2. Sono ammessi eventuali punti di ristoro e spazi ombreggiati, eventuali giochi a carattere stagionale.
3. Per i servizi sopra elencati la superficie non può superare complessivamente 100 mq.
4. La superficie da assentire in concessione per detta tipologia di attività non può essere superiore a 800 mq..

2.22 ARTICOLO 22 – AREE A VERDE

Le aree libere all'interno delle concessioni, dovranno essere sistemate a prato, con presenza di alberature arbusti e piante ornamentali tipiche delle aree mediterranee.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2.23 ARTICOLO 23 – AREE ATTREZZATE PER L'ACCESSO DI ANIMALI DI AFFEZIONE

Parti del territorio demaniale marittimo riservate all'accesso ed al soggiorno degli animali di affezione dove è anche consentito rilasciare concessioni per una superficie massima di 600 mq. Per la realizzazione di aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione possono essere utilizzati i lotti specificatamente indicati nelle planimetrie del P.U.D.M.. o, previa autorizzazione, anche una porzione di una concessione per altre attività, sempreché in tale lotto sia specificatamente prevista, dagli elaborati del P.U.D.M., tale destinazione.

In caso di concessione destinata esclusivamente ad aree attrezzate per l'accesso di animali di affezione, la superficie coperta da strutture, comunque precarie stagionali, realizzate con l'utilizzo di materiali naturali ecocompatibili e riciclabili, non può essere superiore al 2% della superficie destinata oltre ai box per gli animali, comprensiva di eventuali strutture preesistenti regolarmente assentite o regolarizzate.

1. Nel caso di strutture con spazi *pet friendly* dovrà essere adottato un regolamento (esposto al pubblico) che individui aree di stazionamento, obblighi e modalità di gestione (orari di accesso, microchip, libretto sanitario e certificazioni, guinzaglio, raccolta deiezioni, ecc.), e infine le misure igieniche e i relativi servizi (cestini, ciotole, fontane, docce, ecc.).

Lo svolgimento delle attività sarà soggetto ad Autorizzazione Sanitaria ai sensi del vigente Regolamento di Polizia Veterinaria, previa istruttoria favorevole dei Servizi Veterinari e di Igiene Pubblica della Azienda Sanitaria Locale.

2. In tali spazi si possono inserire le seguenti strutture ed attrezzature:
 - n. 1 area gioco e n. 1 area lavoro/addestramento attrezzata per l'attività di "agility", entrambe non superiori a mq. 200 adeguatamente recintate con tavolato alto m.1,50;
 - n. 10 (massimo) box per il soggiorno all'ombra dei cani, di dimensione 1,40 x 1,40 m. e altezza massima di 1,40 m., realizzati con struttura in legno e copertura in canne o similari.
3. In aderenza ai box devono essere realizzati i servizi di pulizia e doccia per gli animali, dotati di piattaforma ed impianto idoneo per la raccolta delle acque di scarico. All'interno dell'arenile è consentita, in apposite aree, l'attività di addestramento e allevamento di cani abilitati al salvamento.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

L'igiene e la pulizia inerenti l'attività nel suo complesso devono essere garantite da un insieme di fattori definiti sia in fase di progettazione che in fase di gestione, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie di settore.

4. L'arenile in concessione dovrà essere delimitato con recinzione in tavolato e rete metallica avente altezza massima non superiore di ml. 1,50, dotato di un adeguato numero di aperture provviste di porte.

La struttura deve essere in possesso di idoneo impianto di smaltimento dei reflui allacciato alla rete fognaria. In detta area dovrà inoltre assicurarsi:

- a) costante disponibilità di acqua pulita;
- b) l'accurata pulizia di ciotole e recipienti;
- c) l'esecuzione di regolari interventi di pulizia di tutti i locali, nonché di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione all'interno della struttura;
- d) osservare norme di prevenzione ed igiene personale atte ad evitare la trasmissione di eventuali zoonosi.

2.24 ARTICOLO 24 – PUNTI DI RISTORO ED EDICOLE

Parti di demanio marittimo, dove è ammessa la localizzazione di pubblici esercizi di ristoro o edicole per la vendita di giornali e similari con tipologia di chiosco con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati (dehors), da realizzarsi in conformità allo strumento urbanistico vigente. Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Ai fini delle presenti norme, per chiosco e dehors si intende:

- ✚ **“Chiosco”** una struttura realizzata con tecnologie tali da consentire l'agevole smontaggio e la rapida rimozione, realizzate con l'utilizzo di materiali naturali ecocompatibili e riciclabili, posta su area demaniale di uso pubblico e adibita a somministrazione e vendita di alimenti e bevande;
- ✚ **“Dehors”**, spazio, appositamente delimitato, annesso al chiosco facente parte della stessa concessione, adibito all'accoglienza dei clienti, attrezzato con una struttura facilmente rimovibile con copertura in materiale leggero (telo o tensostruttura).

Saranno normati due tipologie di manufatti e spazi di cui al presente articolo: una per la riviera di ponente [Area A1, Fronte Mare Costa Ovest Ponente (FMCOP)], una per quella di levante [Area



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

A5, Fronte Mare Costa Est _ Levante (FMCEL) ÷ Area A6, Fronte Mare Costa Nord _ Levante (FMCNL)].

Riviera di ponente.

I Chioschi saranno realizzati con tecnologie tali da consentire l'agevole smontaggio e la rapida rimozione, realizzate con l'utilizzo di materiali naturali ecocompatibili e riciclabili, posti su aree demaniali di uso pubblico e adibiti a somministrazione e vendita di alimenti e bevande.

1. Sono ammessi servizi di ristoro, che interessano una superficie da assentire in concessione non superiore a 250 mq, aventi tipologia di chiosco, con la possibilità di situarvi manufatti e spazi ombreggiati.

Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

2. La superficie occupata dal chiosco nei corpi principali è quella individuata negli elaborati progettuali di piano e comunque non può superare i 120 mq, salvo motivate eccezioni, al netto di pedane, piattaforme, camminamenti, etc.

Riviera di levante.

I Chioschi saranno realizzati con tecnologie tali da consentire l'agevole smontaggio e la rapida rimozione, realizzate con l'utilizzo di materiali naturali ecocompatibili e riciclabili, posti su aree demaniali di uso pubblico e adibiti a somministrazione e vendita di alimenti e bevande. Detti manufatti potranno avere una superficie massima di 40 mq..

Devono essere assicurati i servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

Sullo specchio acqueo antistante dette strutture potranno realizzarsi passerelle fisse a configurazione rettilinea per il posizionamento di tavoli e sedie a servizio dei Chioschi di cui al presente articolo. Essi avranno una pavimentazione antisdrucciolo in legno composito ecocompatibile e riciclabile con larghezza pari a 4,00 m e lunghezza pari a 25,00 m.

La concessione è subordinata al rilascio di tutti i nulla osta delle Autorità Competenti, in materia di ambiente, paesaggio, beni culturali, ambientali, sicurezza della navigazione ecc.

2.25 ARTICOLO 25 – AREE DI ORMEGGIO, RIMESSAGGIO E NOLEGGIO NATANTI

1. Porzioni di demanio marittimo e specchio acqueo possono essere adibiti a sosta o stazionamento delle imbarcazioni, mediante installazioni di strutture precarie (campi boe, pontili galleggianti, ricoveri etc.), previa verifica delle condizioni di sicurezza legate alle



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

esposizioni del sito agli eventi meteo-marini. Per tali aree dovrà essere preventivamente acquisito il parere della Capitaneria di Porto competente per territorio.

2. Tali aree devono uniformarsi ai seguenti *standard* minimi in materia di servizi e attrezzature:

- servizi igienici per gli utenti, per un minimo di 2 unità, di cui 1 per disabili;
- magazzino;
- servizi per la raccolta differenziata dei rifiuti.

La superficie coperta delle suddette strutture, salvo motivate eccezioni, non può superare i 50 mq. Sono ammessi i seguenti servizi:

- cabine spogliatoio e doccia collettivi per un massimo di 3;
- bar con annesso magazzino, spogliatoio, wc per il personale e di servizio, area lavoro;
- corridoi di lancio come esplicitato nel paragrafo “specchi acquei”.

Per tali servizi la superficie coperta può essere estesa complessivamente fino a 100 mq.

2.26 ARTICOLO 26 – ATTIVITÀ COMMERCIALI – ESERCIZI DI RISTORAZIONE E SOMMINISTRAZIONE BEVANDE, CIBI PRECOTTI E GENERI DI MONOPOLIO

1. La realizzazione di strutture destinate alle attività commerciali (esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti, generi di monopolio, ecc.) al di fuori delle strutture balneari è consentita, privilegiando il rapporto di complementarietà degli esercizi da autorizzare con gli usi del mare e/o le relative funzioni di servizio rispetto ad altre attività comunque rivolte alla diretta fruizione del mare.
2. La superficie da assentire in concessione non può superare, in via ordinaria e salvo motivate eccezioni, i 400 mq. di cui non più del 50% coperta.

2.27 ARTICOLO 27 – GIOCHI E SPAZI OMBREGGIATI

1. E' ammesso il posizionamento all'interno dell'area in concessione di giochi e attrezzature per attività ludico/sportive.
2. Sono sempre ammessi, fatti salvi specifici divieti contenuti nelle norme del PUDM, e purchè a carattere stagionale, spazi ombreggiati, ossia spazi per la sosta delle persone all'ombra, da realizzarsi tramite sedute in legno o similari, con copertura in tessuti o similari.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2.28 ARTICOLO 28 – CONCESSIONI DEMANIALI AMMISSIBILI

Nelle aree del demanio marittimo regionale sono consentite esclusivamente le attività in concessione descritte nel presente articolo. La localizzazione e le caratteristiche spaziali delle concessioni sono indicate nelle Tavole allegate al PUDM. Le informazioni descritte per ciascuna attività costituiscono requisiti necessari per il rinnovo della concessione demaniale e del titolo edilizio comunale dove previsto dalla normativa, fatte salve eventuali condizioni stabilite nelle concessioni demaniali e nei titoli edilizi rilasciati. Per quanto non previsto di seguito, si farà riferimento alle concessioni demaniali marittime rilasciate.

2.29 ARTICOLO 29 – NUOVE CONCESSIONI DEMANIALI

1. Sono previste nuove concessioni ammissibili nel Demanio Marittimo come localizzate nella cartografia allegata.
2. Le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate dovranno risultare coerenti con le previsioni del PUDM.

2.30 ARTICOLO 30 – VIGILANZA E SANZIONI

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo del demanio marittimo sono esercitate anche dal Comune, che può effettuare sopralluoghi e controlli.
2. A seguito dell'accertamento del mancato rispetto delle disposizioni di piano, il Comune ne invia comunicazione all'Amministrazione Regionale ed alla ditta concessionaria o a chi ne detiene l'uso, che dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni dall'avvenuta notifica. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, l'Amministrazione provvederà nei termini di legge, anche con la revoca o sospensione della concessione demaniale, ovvero il diniego di rinnovo della stessa.
3. In merito alle disposizioni sulle modalità di fruizione delle spiagge libere, Il Comune provvederà altresì con specifiche ordinanze sindacali, in cui verrà stabilito anche il regime sanzionatorio nei termini previsti dalla legge.



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

2.31 ARTICOLO 31 – DANNI E RISARCIMENTI

Per qualsiasi manufatto o impianto oggetto di concessione il concessionario non può chiedere risarcimenti per danni alle opere dipendenti da eventi calamitosi, quali mareggiate, anche di eccezionale violenza.

2.32 ARTICOLO 32 – NORMA TRANSITORIA E FINALE

1. In base a quanto previsto dall'art. 4, comma 3-bis, della l.r. 15/2005 (come modificato dall'art. 39 della L.r. n. 3/2016), "fatti salvi i commi 1, 2 e 2-bis, le nuove concessioni demaniali marittime relative ad aree non già assegnate da rilasciarsi dovranno risultare coerenti con le previsioni del piano e quelle rilasciate in epoca successiva alla data di entrata in vigore della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, qualora fossero in contrasto, dovranno essere adeguate alla prima scadenza utile del 2021 e quelle non adeguabili non potranno essere rinnovate. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione anche nell'ipotesi di varianti al piano di utilizzo delle aree demaniali marittime".
2. Per le eventuali altre concessioni demaniali esistenti che ad oggi non siano state poste in essere si avvia la procedura di revoca della concessione.

2.33 ARTICOLO 33 – OBBLIGHI DEI GESTORI ED ATTIVITÀ A SERVIZIO DELLA BALNEAZIONE

1. Tutte le operazioni gestionali e di intervento devono essere svolte con la minima alterazione degli ecosistemi naturali, evitando l'asportazione e calpestio della vegetazione, il rimodellamento dei suoli e delle dune; sul sistema dunale è comunque fatto divieto di posizionamento dei manufatti.
2. Le attività svolte e le strutture devono essere effettuate sui principi dettati dalle presenti norme.
3. Ai concessionari è fatto obbligo di pulizia del litorale, manualmente o con l'utilizzo di mezzi meccanici meno invasivi delle ruspe.
4. Sull'arenile è comunque vietato:
 - a) prelevare sabbia, terra o altri materiali;
 - b) campeggiare accendere fuochi e pernottare con qualsiasi tipo di attrezzatura;



NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

- c) abbandonare in mare e sugli arenili rifiuti di qualsiasi genere;
- d) distendere o tinteggiare reti;
- e) effettuare pubblicità anche mediante distribuzione e/o lancio di manifestini ovvero altro materiale;
- f) la realizzazione di opere rigide (quali muri, rampe in cemento, ecc.), l'apertura di nuove strade, piste nonché allargamenti, prolungamenti e rettifiche delle esistenti.

2.34 ARTICOLO 34 – NUOVE ATTIVITÀ E STRUTTURE IN AREA PUBBLICA

Per tutte le nuove attività e strutture localizzate in area pubblica dovranno essere attuate disposizioni volte al risparmio idrico, al risparmio energetico, alla minimizzazione della permeabilizzazione del suolo, alla sistemazione a verde, alla riduzione dell'inquinamento acustico.